

«DECRETO AGOSTO»: SOPPRESSA, IN OCCASIONE DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE, LA FACOLTÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI REVOCARE “IN OGNI TEMPO” I LICENZIAMENTI INTIMATI NEL 2020 PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

In occasione della conversione in legge 13/10/2020, n. 126 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (il cd «decreto agosto» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), il cui testo coordinato è riportato in altra parte di questo notiziario, è stato soppresso il 4° comma dell'art. 14^(*), il quale consentiva al datore di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, di revocare “in ogni tempo” i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel 2020^(**), purché facesse contestualmente richiesta del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19” a partire dalla data di efficacia del recesso.

Per effetto di tale abrogazione, dal 14 ottobre 2020, torna applicabile la disciplina ordinaria rappresentata dall'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, ai sensi del quale il licenziamento può essere revocato dal datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua impugnazione.

^(*) **Art. 14, comma 4 del d.l. n. 104/2020 (*abrogato in occasione della conversione in legge n. 126/2020*)**

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

^(**) Ivi compresi, quindi, quelli effettuati prima della dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).